


Comitato di Basilea per la
vigilanza bancaria



Il trattamento del rischio di credito di controparte in Basilea 3: domande frequenti

Luglio 2012 (aggiornamento del documento pubblicato nel
novembre 2011)



BANCA DEI REGOLAMENTI INTERNAZIONALI

Il presente documento è stato redatto in lingua inglese. In caso di dubbio, si rimanda alla versione originale.

La presente pubblicazione è consultabile sul sito internet della BRI (www.bis.org).

© Banca dei Regolamenti Internazionali 2012. Tutti i diritti riservati. Sono consentite la riproduzione e la traduzione di brevi parti del testo purché sia citata la fonte.

ISBN: 92-9131-425-0 (stampa)

ISBN: 92-9197-425-0 (web)

Indice

1.	Requisito per il rischio di insolvenza della controparte	1
1a.	Esposizione positiva attesa (EPE) effettiva con parametri basati su ipotesi di stress.....	1
1b.	Controparti assistite da garanzie e periodo di adeguamento dei margini	3
1c.	Rischio specifico di correlazione sfavorevole	5
2.	Requisiti patrimoniali a fronte del rischio di perdite connesse con le rettifiche di valore della componente creditizia dei contratti (CVA)	6
2a.	Requisito standardizzato per il rischio di CVA.....	8
2b.	Requisito avanzato per il rischio di CVA	9
2c.	Coperture ammesse	11
2d.	Trattamento delle perdite CVA sostenute	12
3.	Moltiplicatore del parametro di correlazione	12
4.	Altre domande	13

Il trattamento del rischio di credito di controparte in Basilea 3: domande frequenti

Il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria ha ricevuto varie richieste di chiarimento sull'interpretazione da dare ad alcune disposizioni contenute negli schemi di regolamentazione del capitale e della liquidità di Basilea 3 pubblicati il 16 dicembre 2010. Al fine di assicurare un'attuazione uniforme di Basilea 3 a livello globale, il Comitato ha deciso di esaminare periodicamente le domande più frequenti e pubblicare le relative risposte, unitamente ad eventuali approfondimenti tecnici e linee guida interpretative.

Il presente documento contiene la seconda serie di domande sulle sezioni relative al rischio di credito di controparte nel testo delle disposizioni di Basilea 3¹. Esse sono raggruppate in base agli argomenti cui si riferiscono.

Le domande nuove rispetto alla precedente versione di questo documento sono evidenziate in **giallo**.

1. Requisito per il rischio di insolvenza della controparte

1.1 Con riferimento all'individuazione delle coperture idonee da considerare nel calcolo del requisito patrimoniale per il rischio di CVA, le disposizioni di Basilea 3 prevedono che i "CDS in tranche o del tipo nth-to-default non rappresentano coperture di CVA idonee" (Basilea 3, paragrafo 99 che inserisce il nuovo paragrafo 103 nell'allegato 4 dello schema di regolamentazione patrimoniale). Il Comitato di Basilea può confermare che ciò non concerne i CDS in tranche riferiti alle esposizioni verso la controparte effettiva di una banca, ma soltanto gli indici di CDS in tranche utilizzati a copertura?

Il Comitato può inoltre chiarire se possano essere utilizzati a copertura gli accordi di protezione dai rischi, le credit linked note (CLN), le posizioni corte in obbligazioni e le posizioni di prima perdita su debitori singoli o panieri di debitori?

Nessun credit default swap (CDS) in tranche o del tipo nth-to-default è ammesso come copertura idonea. In particolare, non sono considerate idonee nemmeno le credit linked note e le posizioni di prima perdita. Le posizioni corte in obbligazioni su debitori singoli possono essere utilizzate a copertura a condizione che colgano il rischio di base. Per ulteriori chiarimenti, le banche dovrebbero rivolgersi alle autorità di vigilanza.

1a. Esposizione positiva attesa (EPE) effettiva con parametri basati su ipotesi di stress

1a.1 Al fine di determinare il requisito patrimoniale a fronte del rischio di controparte come definito nel testo di Basilea 3, paragrafo 99 che inserisce il

¹ Il testo di Basilea 3 è consultabile all'indirizzo http://www.bis.org/publ/bcbs189_it.pdf.

nuovo paragrafo 105 nell'allegato 4 dello schema di regolamentazione patrimoniale, le banche dovranno utilizzare come requisito standard il requisito patrimoniale a livello di portafoglio più elevato (senza includere il requisito per il CVA di cui ai paragrafi 97-104) tra quello basato sull'EPE effettiva utilizzando dati correnti di mercato e quello basato sull'EPE effettiva calibrando i parametri sulla base di ipotesi di stress. Quest'ultima calibrazione deve essere la medesima per l'intero portafoglio di controparti. L'EPE effettiva più elevata fra quella basata sui dati correnti di mercato e quella basata sulla calibrazione in ipotesi di stress non va applicata a livello di singole controparti, bensì a livello di portafoglio complessivo. Al riguardo:

- con quale cadenza vanno raffrontate l'EPE effettiva basata sui dati correnti di mercato e l'EPE effettiva basata sulla calibrazione in ipotesi di stress?
- come va applicato questo requisito ai test di utilizzo nel contesto della gestione del rischio di credito e delle CVA (è possibile impiegare un moltiplicatore dell'EPE effettiva fra i vari raffronti)?

La frequenza del calcolo va discussa con l'autorità di vigilanza competente.

Il test di utilizzo vale unicamente per l'EPE effettiva basata sui dati correnti di mercato.

1a.2 Il testo di Basilea 3 (paragrafo 98) introduce delle modifiche all'allegato 4, paragrafo 61, dello schema Basilea 2², specificando che quando il modello dell'EPE effettiva è calibrato utilizzando dati di mercato storici, la banca deve impiegare i dati di mercato correnti per calcolare le esposizioni correnti o, in alternativa, la stima dei parametri del modello potrà basarsi sulle informazioni implicite nelle variabili di mercato.

È corretto affermare che le banche che impiegano le informazioni implicite nelle variabili di mercato non sono tenute a utilizzare i dati di mercato correnti per calcolare le esposizioni correnti nel caso dell'EPE normale o dell'EPE in ipotesi di stress, ma possono invece basarsi su calibrazioni implicite rispettivamente nelle variabili di mercato e nelle variabili di mercato in ipotesi di stress?

Ciò dipenderà dalle specificità del sistema di modellizzazione, ma le esposizioni correnti dovrebbero basarsi sulle valutazioni correnti di mercato. In ogni caso, l'esposizione corrente deve comunque basarsi sui dati correnti di mercato, siano essi direttamente osservabili o impliciti in altri prezzi osservabili, anch'essi alla data di valutazione.

1a.3 In base al testo di Basilea 3, paragrafo 99, che introduce il nuovo paragrafo 100 nell'allegato 4 dello schema di regolamentazione patrimoniale, è corretto affermare che i periodi contemplati nel calcolo dell'EPE effettiva in ipotesi di stress e del requisito per il rischio di CVA sono i seguenti?

- Un periodo di tensione per gli spread sui credit default swap riferiti alle controparti della banca, di durata non specificata (nella nuova versione del paragrafo 61 nell'allegato 4).

² Lo schema Basilea 2 è consultabile all'indirizzo <http://www.bis.org/publ/bcbs128ita.pdf>.

- **Un periodo di tre anni, che include il periodo di tensione di cui al primo punto elenco, utilizzato nella calibrazione per il calcolo dell'EPE effettiva in ipotesi di stress.**
- **Il periodo di tensione più grave della durata di un anno per gli spread, all'interno del periodo di tre anni di cui al punto elenco precedente. Questo periodo di un anno è impiegato nel calcolo del VaR sottoposto a stress, come descritto nel nuovo paragrafo 100 2) dell'allegato 4. In generale, il periodo al presente punto elenco sarà diverso da quello di un anno utilizzato nel calcolo del VaR sottoposto a stress, come specificato nel paragrafo 718 (Lxxvi) (i) del documento *Revisions to the Basel II Market Risk Framework*. La differenza deriva dal fatto che il periodo al presente punto elenco è un periodo di tensione per gli spread creditizi, mentre il periodo di un anno previsto dal documento sul rischio di mercato è un periodo di tensione per il portafoglio della banca e quindi per tutti i tipi di fattori di rischio di mercato che influiscono su tale portafoglio.**

Sì, è corretto.

Il periodo di tensione di un anno utilizzato nel calcolo del VaR in condizioni di stress per il rischio di CVA corrisponde al più grave fra i tre anni del periodo utilizzato nel calcolo dell'EPE effettiva in ipotesi di stress. Esso può essere, e probabilmente sarà, diverso da quello utilizzato nei calcoli dei rischi di mercato.

- 1a.4 È corretto affermare, sulla base del paragrafo 98 del testo di Basilea 3, recante modifica al paragrafo 61 dello schema di regolamentazione patrimoniale, che il periodo di tensione di tre anni sarà centrato nel punto di tensione per gli spread creditizi, ossia che verranno utilizzati dati storici per periodi di uguale durata prima e dopo tale punto? Laddove il periodo di tensione si collochi all'interno della serie di dati triennale corrente, è corretto affermare che si dovrà utilizzare una serie di dati su un periodo di tensione diverso solo se il punto di tensione si sia verificato da più di 18 mesi, e che altrimenti il periodo di stress e il periodo corrente saranno corrispondenti?**

Non esiste alcun requisito che preveda esplicitamente che il periodo di tre anni per le serie storiche debba essere centrato sul periodo di stress per gli spread creditizi. La determinazione e la verifica del periodo di tensione andranno discusse con la rispettive autorità di vigilanza.

1b. Controparti assistite da garanzie e periodo di adeguamento dei margini

- 1b.1 In base al paragrafo 103 del testo di Basilea 3, che introduce il paragrafo 41 (i) nell'allegato 4 dello schema di regolamentazione patrimoniale, è corretto affermare che il periodo con rischio di margine dipende dall'insieme di compensazione e non è determinato su base aggregata per una singola controparte? Insiemi di compensazione diversi, infatti, potrebbero contenere operazioni assai dissimili e influire su mercati differenti, rendendo appropriato siffatto livello di dettaglio.**

Il periodo con rischio di margine si applica a un insieme di compensazione. Esso riguarda una sola controparte solo laddove tutte le transazioni con questa controparte siano ricomprese in un unico insieme di compensazione soggetto a margini.

- 1b.2 In base al paragrafo 103 del documento Basilea 3, che introduce il paragrafo 41 (i) nell'allegato 4 dello schema di regolamentazione patrimoniale,**

è corretto affermare che, qualora le transazioni o le garanzie risultino illiquide, il periodo con rischio di margine varia immediatamente, diversamente da quanto avviene in base ai criteri del numero di operazioni in un insieme di compensazione o delle controversie in merito alla richiesta di margini addizionali, per cui il periodo con rischio di margine viene modificato solo successivamente?

Sì, è corretto.

1b.3 Il paragrafo 103 del documento Basilea 3 introduce il paragrafo 41 (i) nell'allegato 4 dello schema di regolamentazione patrimoniale. In caso di allungamento del periodo con rischio di margine oltre la soglia minima, ad esempio per effetto dell'inclusione di un'operazione illiquida, in sede di calcolo dell'esposizione attesa il periodo con rischio di margine va ridotto al minimo per le scadenze superiori alla scadenza attesa dell'evento (in questo caso, alla scadenza attesa dell'operazione illiquida)?

L'allungamento del periodo con rischio di margine è motivato da considerazioni di liquidità del mercato. Ciò significa che la liquidazione delle corrispondenti posizioni potrebbe richiedere più tempo rispetto alla durata del periodo. Solo in casi assai rari i tempi della liquidità di mercato corrisponderanno alla scadenza delle posizioni.

1b.4 Le disposizioni di Basilea 3 introducono un requisito qualitativo per cui le stime della probabilità di insolvenza (PD) per le controparti con elevato grado di leva devono riflettere l'andamento delle relative attività sulla base di un periodo di stress (Basilea 3, paragrafo 112, che introduce il nuovo paragrafo 415 (i) nello schema di regolamentazione patrimoniale). Al riguardo:

a) qual è la definizione di controparti con elevato grado di leva (la definizione comprende ad esempio i soggetti non finanziari)?

b) come vanno stimate le PD delle controparti con elevato grado di leva per le quali non esistano attività negoziate sottostanti o altre attività con prezzi osservabili?

a) Il paragrafo 112 concerne gli hedge fund o altre controparti finanziarie con grado di leva equivalente.

b) Il nuovo paragrafo 415 (i) introdotto nello schema di regolamentazione patrimoniale fa riferimento alla frase del paragrafo 415 che recita: "una banca potrebbe basare l'assegnazione dei rating su specifici e appropriati scenari di stress o, in alternativa, tener conto delle caratteristiche del debitore che rispecchiano la sua vulnerabilità a condizioni economiche avverse o a eventi inattesi". Ciò significa che, nel caso di controparti con elevato grado di leva per cui vi sia verosimilmente una vulnerabilità significativa ai rischi di mercato, la banca dovrà valutare l'impatto potenziale della capacità della controparte di onorare le proprie obbligazioni in "periodi di volatilità in condizioni di stress" al momento di assegnare a tale controparte un rating e una corrispondente PD nell'ambito del metodo IRB.

1b.5 Le disposizioni di Basilea 3 modificano le disposizioni di Basilea 2 introducendo scarti prudenziali per le garanzie non in denaro su derivati OTC (testo di Basilea 3, paragrafo 108).

Come va applicato lo scarto prudenziale per le esposizioni multivalutarie?

Lo scarto va applicato a ciascuno strumento di garanzia fornito in una determinata valuta a fronte dell'esposizione.

1b.6 Con riferimento al paragrafo 111 del documento Basilea 2, il divieto di riconoscere le ricartolarizzazioni come garanzie finanziarie idonee si applica anche alle operazioni di tipo pronti contro termine nel portafoglio di negoziazione? Il paragrafo 703 dello schema di regolamentazione patrimoniale recita infatti: "Tutte le attività finanziarie comprese nel portafoglio di negoziazione sono stanziabili a garanzia delle transazioni di tipo PcT." Questa disposizione sembra includere le ricartolarizzazioni.

Le ricartolarizzazioni non costituiscono garanzie finanziarie idonee per le operazioni di tipo PcT nel portafoglio di negoziazione.

1b.7 Con riferimento alle società che impiegano sia il metodo IMM sia il metodo CEM per il calcolo dei requisiti patrimoniali a fronte del rischio di credito di controparte, è possibile chiarire come vadano allocate le garanzie stanziare da una controparte agli insiemi di compensazione IMM e CEM relativi a tale controparte?

Innanzitutto, per effetto dell'applicazione dei due metodi, l'insieme di compensazione originario è suddiviso in due insiemi di compensazione distinti. Nell'ambito del metodo standardizzato le garanzie rientrano nel calcolo del CEM, mentre in quello del metodo IRB rientrano nel calcolo della LGD. Nell'ipotesi che l'IMM sia calcolato in base al metodo semplificato previsto da Basilea 3, le garanzie (detenute e costituite) vengono inoltre considerate direttamente al livello dell'esposizione. La banca dovrà suddividere le garanzie a disposizione in due parti separate, una dedicata all'IMM e l'altra dedicata al CEM. Non è consentito il doppio computo. Non esistono attualmente istruzioni su come suddividere le garanzie.

1b.8 Basilea 3 inserisce nell'allegato 4 di Basilea 2 il nuovo paragrafo 41(ii), secondo cui qualora nei due trimestri precedenti una banca abbia dovuto far fronte, relativamente a un particolare insieme di compensazione, ad almeno due controversie in merito alla richiesta di margini aggiuntivi che si siano protratte al di là del periodo con rischio di margine applicabile, la banca dovrà tenerne debito conto applicando a tale insieme di compensazione un periodo con rischio di margine almeno doppio per i due trimestri successivi. Al riguardo, vanno considerate tutte le controversie, anche quelle che riguardano importi assai contenuti, oppure si può applicare una soglia minima di importo?

Vanno considerati tutti i casi di controversia, a prescindere dall'importo.

1c. Rischio specifico di correlazione sfavorevole

1c.1 Il Comitato può spiegare meglio il trattamento da applicare ai CDS con rischio specifico di correlazione sfavorevole, magari mediante un esempio?

Si ipotizzi che una banca detenga un CDS single-name senza rischio di correlazione sfavorevole. In questo caso l'EAD dell'esposizione sarà calcolata come prodotto fra alfa e l'EPE effettiva del contratto CDS, mentre l'LGD assegnata alla controparte sarà quella dell'insieme di compensazione corrispondente della controparte da cui la banca ha acquistato il CDS.

Si ipotizzi ora che il CDS presenti un rischio specifico di correlazione sfavorevole. In primo luogo, il CDS sarà escluso dall'insieme di compensazione. In secondo luogo, l'EAD sarà pari alle perdite attese sull'attività di riferimento sottostante in caso di insolvenza dell'emittente dell'attività stessa, ossia assumendo che l'attività di riferimento abbia una PD del 100%. Se il tasso di recupero ipotizzato per l'attività sottostante è diverso da zero, la LGD dell'insieme di compensazione assegnato all'esposizione assunta con il CDS single-name nel calcolo delle attività ponderate per il rischio sarà posta pari al 100%.

2. Requisiti patrimoniali a fronte del rischio di perdite connesse con le rettifiche di valore della componente creditizia dei contratti (CVA)

2.1. Il CBVB può chiarire se il fattore di scala di 1,06 applicato alle attività ponderate per il rischio di credito (paragrafo 14 dell'introduzione alla versione integrale di Basilea 2 del giugno 2006) sarà applicato anche alla nuova categoria di attività ponderate per il rischio di CVA? È corretto presumere che il calcolo delle attività ponderate per il rischio di CVA concerne i rischi di mercato e che quindi il fattore di scala di 1,06 non vada applicato?

Il fattore di scala di 1,06 non va applicato in questo caso.

La formula per il calcolo del requisito per il rischio di CVA, insieme al fattore di moltiplicazione 3 (in base ai criteri quantitativi specificati nel paragrafo 718(Lxxvi)), produce direttamente un valore del coefficiente patrimoniale, anziché delle attività ponderate per il rischio. La moltiplicazione del coefficiente patrimoniale a fronte del rischio di CVA per 12,5 allo scopo di ottenere il corrispondente valore delle attività ponderate per il rischio non comporterebbe pertanto l'applicazione del fattore di scala di 1,06.

2.2 Le nuove regole per il rischio creditizio di controparte contenute nel documento Basilea 3 toccano una serie di ambiti che finora non erano stati oggetto di regolamentazione. Il Comitato di Basilea ritiene che vada richiesta l'autorizzazione dell'autorità di vigilanza per Basilea 3, in particolare nei seguenti ambiti?

- **Impiego di una approssimazione in luogo dello spread su CDS laddove tale spread non sia disponibile per la controparte.**
- **Applicabilità degli indici di copertura per ottenere la correzione del 50% della base nell'ambito del nuovo requisito per il rischio di CVA.**
- **Laddove il requisito per il rischio di base nel caso degli indici di copertura soddisfi l'autorità di vigilanza, sarà automaticamente possibile includere nel VaR il 100% dell'indice di copertura oppure andrà applicata una scala variabile fra il 50 e il 100%?**
- **Infrastruttura complessiva dei sistemi e dei processi per l'attuazione delle modifiche previste da Basilea 3, anche se coperta dai modelli e dai processi esistenti già approvati.**
- **Scelta dei periodi di tensione per garantire la coerenza a livello di settore. Al riguardo, ai fini del computo del VaR, come va individuato il periodo di un anno all'interno di quello di tensione di tre anni?**
- **La revisione fondamentale delle disposizioni per il portafoglio di negoziazione contemplerà un'ulteriore analisi del nuovo requisito patrimoniale a fronte del rischio di CVA. Esistono indicazioni quanto alla data di entrata in vigore e, nel**

frattempo, il calcolo del VaR di una banca deve considerare le sensibilità al rischio di mercato CVA?

L'impiego del metodo avanzato o standardizzato per il requisito patrimoniale a fronte del rischio di CVA dipende dall'ottenimento delle autorizzazioni regolamentari già previste per il metodo IMM e il modello VaR per il rischio specifico. Le autorità di vigilanza esamineranno, nell'ambito del normale processo di controllo prudenziale nazionale, i vari elementi del sistema di calcolo del requisito patrimoniale a fronte del rischio di CVA adottato dalle banche.

2.3 Come va trattata nel contesto del requisito patrimoniale per il rischio di CVA la protezione acquistata mediante un derivato su crediti relativamente a un'esposizione del portafoglio bancario cui si applica lo schema della doppia inadempienza (paragrafo 307 (i)) o il principio di sostituzione (paragrafi 140-142)?

Se la protezione acquistata mediante derivato di credito si riferisce a un'esposizione del portafoglio bancario cui si applica lo schema della doppia inadempienza (paragrafo 307(i)) o il principio di sostituzione (paragrafi 140-142) È l'esposizione stessa del portafoglio bancario non è soggetta al requisito per il rischio di CVA, nemmeno la protezione acquistata sarà soggetta al requisito per il rischio di CVA. La stessa protezione acquistata mediante derivato su crediti non potrà essere utilizzata anche a copertura di altre esposizioni.

(Ciò concorda con il paragrafo 7 dell'allegato 4, il quale afferma che l'EAD per il rischio creditizio di controparte per tali strumenti è pari a zero. Risulta inoltre logico nel senso che una copertura non dovrebbe far aumentare il requisito patrimoniale).

2.4 Come va trattata nel contesto del requisito patrimoniale per il rischio di CVA la protezione acquistata mediante un derivato su crediti relativamente a un'esposizione al rischio creditizio di controparte cui si applica lo schema della doppia inadempienza (paragrafo 307 (i)) o il principio di sostituzione (paragrafi 140-142)?

Nel caso in cui la protezione acquistata si riferisca a un'esposizione al rischio creditizio di controparte soggetta essa stessa al requisito per il rischio di CVA, il procedimento da seguire è analogo a quello del principio di sostituzione. Più specificamente:

- a) nel caso del requisito avanzato per il rischio di CVA, il profilo temporale (EE_i) dell'esposizione al rischio di credito della controparte originaria viene ridotto in funzione dell'importo della protezione, mentre quello dell'esposizione nei confronti del venditore della protezione viene maggiorato in base all'importo della protezione venduta. La sostituzione avviene soltanto per gli intervalli in cui il tempo di rivalutazione (t_i) è antecedente la scadenza della protezione acquistata, non per quelli in cui il tempo di rivalutazione è successivo;
- b) nel caso del requisito standardizzato per il rischio di CVA, il prodotto fra l'importo della protezione e la sua scadenza residua è dedotto dal prodotto M x EAD relativo al rischio di credito della controparte originaria e addizionato al prodotto M x EAD del venditore della protezione.

In alternativa, laddove la protezione acquistata rientri fra le coperture ammesse per il calcolo del requisito per il rischio di CVA (allegato 4, nuovo paragrafo 103), essa potrà essere considerata alla stregua di una copertura CDS come specificato nelle disposizioni relative al requisito per il rischio di CVA. In questo caso il requisito patrimoniale per il rischio di CVA dovrà riflettere anche il rischio di CVA relativo alla protezione creditizia. Ciò significa che, contrariamente al paragrafo 7 dell'allegato 4, che continua ad applicarsi nell'ambito del requisito a fronte del rischio di insolvenza, l'esposizione al rischio creditizio di controparte

relativo al venditore della protezione non potrà essere posta pari a zero nell'ambito del requisito patrimoniale per il rischio di CVA.

2a. Requisito standardizzato per il rischio di CVA

2a.1 Il paragrafo 99 del documento Basilea 3, che introduce il paragrafo 104 nell'allegato 4 dello schema di regolamentazione patrimoniale, prevede che, nel caso degli indici di CDS, vengano applicate le seguenti restrizioni: "Mi è la scadenza effettiva delle transazioni con la controparte "i". Per le banche IMM Mi deve essere calcolato in base all'allegato 4, paragrafo 38 dell'Accordo di Basilea. Per le altre banche Mi è la scadenza media ponderata per il nozionale come indicato al terzo punto del paragrafo 320". La parte introduttiva del paragrafo 320 del documento Basilea 2 prevede un massimale di 5 anni per M.

Il CBVB può chiarire se tale massimale debba ancora essere applicato ai fini del calcolo di Mi?

Ai fini del requisito per il rischio di CVA, il massimale di 5 anni della scadenza effettiva non verrà applicato. Ciò varrà per tutte le transazioni con la controparte in esame, non soltanto per gli indici di CDS.

La scadenza sarà soggetta a un massimale pari alla vita residua contrattuale più lunga all'interno dell'insieme di compensazione.

2a.2 Il paragrafo 104 inserito nell'allegato 4 dello schema di regolamentazione patrimoniale (paragrafo 99 del documento Basilea 3) tratta della scadenza effettiva (settimo punto elenco) a livello di controparte. Nel calcolo della scadenza effettiva per la controparte a partire dagli insiemi di compensazione, va prima applicata la soglia di un anno e successivamente calcolata la media ponderata per il nozionale, o viceversa va prima calcolata la media ponderata per il nozionale a livello di controparte e successivamente applicata la soglia di un anno?

La soglia di un anno si applica al livello dell'insieme di compensazione.

Laddove per una medesima controparte esistano più insiemi di compensazione, la scadenza effettiva (M) andrà determinata separatamente per ciascun insieme di compensazione, l'EAD di ciascun insieme andrà scontata in base alla rispettiva scadenza e gli ammontari $M \times EAD$ andranno sommati.

2a.3 Con riferimento al nuovo paragrafo 104 inserito nell'allegato 4 dello schema di regolamentazione patrimoniale (paragrafo 99 del documento Basilea 3), nel caso in cui una banca detenga più contratti CDS verso una medesima controparte, le istruzioni per il requisito standardizzato a fronte del rischio di CVA prevedono una procedura di sconto diversa rispetto a quella applicabile nel caso di più indici di CDS. Per i CDS single-name, ciascun contratto viene scontato utilizzando la rispettiva scadenza e gli importi $M \times B$ vanno sommati. Per gli indici di CDS, invece, l'intero importo nozionale (sommato fra tutti i contratti dell'indice) va scontato utilizzando la scadenza media. Qual è il motivo di questa disparità di trattamento?

Agli indici di CDS andrebbe applicato lo stesso trattamento sopra delineato per i CDS single name; ossia, l'ammontare nozionale di ciascun indice dovrà essere scontato utilizzando la rispettiva scadenza e gli importi $M \times B$ dovranno essere sommati.

2b. Requisito avanzato per il rischio di CVA

2b.1 Il paragrafo 99 del documento Basilea 3, che introduce il paragrafo 98 nell'allegato 4 dello schema di regolamentazione patrimoniale, consente l'uso di uno spread di approssimazione. Dal momento che la portata dei portafogli di gran parte delle banche si estende ben al di là dei soli emittenti obbligazionari, l'uso di spread di approssimazione costituirà la norma più che l'eccezione. È corretto considerare tale approccio accettabile, a condizione che il modello sia adeguato?

Sì, è corretto. Nella misura in cui non siano disponibili dati relativi a spread su CDS single-name, le banche dovranno impiegare uno spread di approssimazione, determinato in base a una metodologia facente parte del modello interno approvato per il rischio specifico di tasso di interesse.

2b.2 Per le banche che utilizzano il modello semplificato per i derivati OTC assistiti da garanzie, nell'ambito del requisito patrimoniale avanzato per il rischio di CVA la scadenza dell'esposizione positiva attesa (EPE) effettiva è posta pari al valore maggiore tra: 1) la metà della scadenza più lunga all'interno dell'insieme di compensazione e 2) la scadenza media, ponderata per il nozionale, di tutte le transazioni all'interno dell'insieme.

a) È corretto affermare che tale scadenza è applicata unicamente al calcolo del requisito per il rischio di CVA e non a quello della stessa EPE effettiva nell'ambito del modello semplificato (con riferimento al paragrafo 99 del documento Basilea 3, che introduce il nuovo paragrafo 99 nell'allegato 4 dello schema di regolamentazione patrimoniale)?

b) Il Comitato può inoltre confermare che per le esposizioni soggette al metodo CEM un'alternativa accettabile consiste nell'impiego del requisito standardizzato per il rischio di CVA, anche per le banche IMM che applicano il requisito avanzato alle esposizioni soggette al modello EPE?

a) Sì, è corretto. Il nuovo paragrafo 99 nell'allegato 4 fa riferimento a una scadenza applicata unicamente nel calcolo del requisito patrimoniale a fronte del rischio di CVA. Esso non ha nulla a che vedere con il calcolo dell'EPE effettiva nell'ambito del modello semplificato.

b) No, non si tratterebbe di un'alternativa accettabile. Le banche dovrebbero usare l'EAD prodotta ai fini del requisito patrimoniale a fronte del rischio di insolvenza.

A scanso di equivoci, il paragrafo 99 prevede che le banche che utilizzano il modello semplificato per i derivati OTC assistiti da garanzie devono calcolare il requisito per il rischio di CVA in base al requisito patrimoniale avanzato per il rischio di CVA. Inoltre, le banche autorizzate a utilizzare il metodo IMM per la maggior parte delle loro operazioni, ma che impiegano il metodo dell'esposizione corrente (Current Exposure Method, CEM) o il metodo standardizzato (Standardised Method, SM) per alcuni portafogli minori, e autorizzate a impiegare il metodo dei modelli interni per i rischi di mercato relativamente al rischio specifico di tasso di interesse dei titoli di debito, dovranno includere questi insiemi di compensazione non-IMM nel requisito per il rischio di CVA, a meno che l'autorità di vigilanza nazionale decida di applicare a tali portafogli il paragrafo 104 dell'allegato 4 (per il requisito patrimoniale standardizzato a fronte del rischio di CVA).

2b.3 Le disposizioni di Basilea, ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali a fronte del rischio di CVA (paragrafo 99 del documento Basilea 3), introducono una nuova sezione VIII nell'allegato 4 dello schema Basilea 2 (paragrafi 97-105

nell'allegato 4). Il nuovo paragrafo 100 dell'allegato 4 richiede che venga utilizzato un periodo di tensione per i parametri degli spread creditizi nella determinazione dei profili dell'EE futura della controparte per il calcolo della componente del VaR sottoposto a stress nell'ambito del requisito patrimoniale avanzato per il rischio di CVA.

È corretto affermare che ciò non influisce sullo spread creditizio della controparte da utilizzare nel calcolo del requisito per il rischio di CVA e nella formula CS01 regolamentare (ossia, "s_i")? In altri termini, l'input si resta lo stesso sia per il VaR che per il VaR sottoposto a stress nel calcolo del requisito patrimoniale per il rischio di CVA?

Ciò dipenderà dal modello VaR per il rischio specifico. Laddove tale modello impieghi un approccio basato sulle sensibilità (greche), i valori degli spread creditizi nelle sensibilità di primo e di secondo ordine (paragrafo 99) corrispondono ai valori correnti ("alla data di valutazione") sia per il VaR non sottoposto a stress sia per quello sottoposto a stress. Per contro, laddove il modello VaR adotti un approccio di piena rivalutazione impiegando la formula specificata nel paragrafo 98 per il calcolo del requisito patrimoniale a fronte del CVA, gli input degli spread creditizi dovrebbero basarsi sui pertinenti scenari di stress.

2b.4 In base a un'interpretazione restrittiva del requisito patrimoniale avanzato per il rischio di CVA (nuovo paragrafo 102 dell'allegato 4, introdotto dal paragrafo 99 del documento Basilea 3), andrebbe impiegata la LGD di mercato (basata sui tassi di recupero) anziché la LGD basata sull'esperienza interna, su potenziali pacchetti di sicurezza o su altre forme di supporto al credito eventualmente disponibili nell'ambito del Credit Support Annex (CSA) o della conferma della transazione.

Questa interpretazione restrittiva corrisponde alle intenzioni del Comitato?

Sì, la LGD di mercato (LGD_{mkt}) basata sui tassi di recupero del mercato è utilizzata come input per il calcolo del requisito patrimoniale per il rischio di CVA.

Essa rappresenta una valutazione della LGD effettuata dal mercato e impiegata per determinare il prezzo del rischio di CVA, e potrebbe non corrispondere alla LGD determinata internamente per il requisito IRB e per quello a fronte del rischio di insolvenza connesso all'RCC.

In altre parole, la LGD_{mkt} deve essere in linea con la derivazione dei tassi di azzardo, e quindi rispecchiare le aspettative di mercato in materia di recupero piuttosto che forme di attenuazione del rischio o esperienze specifiche alla singola banca.

2b.5 Con riferimento al nuovo paragrafo 98 nell'allegato 4 dello schema di regolamentazione patrimoniale, introdotto dal paragrafo 99 del documento Basilea 3, è possibile avere ulteriori chiarimenti riguardo al calcolo della LGD nel caso in cui non siano disponibili strumenti di mercato o approssimazioni basate su informazioni di mercato? Ad esempio, per i soggetti sovrani spesso non è possibile, salvo in scenari di tensione, identificare uno spread di mercato o uno spread di approssimazione.

Inoltre, come vanno considerati i potenziali pacchetti di sicurezza o altre forme di supporto al credito eventualmente disponibili nell'ambito del CSA o della conferma della transazione?

Sebbene il Comitato riconosca che vi siano spesso informazioni di mercato limitate sulla LGDmkt (o, il che è equivalente, sul tasso di recupero implicito nel mercato), ai fini CVA l'impiego della LGDmkt è considerato più appropriato considerate le convenzioni di mercato. Poiché è altresì convenzione di mercato utilizzare un tasso di recupero fisso ai fini della determinazione del prezzo dei CDS, in mancanza di altre informazioni le banche potranno impiegare tale tasso ai fini del requisito patrimoniale a fronte del rischio di CVA.

Nei casi in cui un insieme di compensazione di derivati presenti un grado di seniority diverso da quello degli strumenti derivati negoziati nel mercato utilizzati per ricavare la LGDmkt, la banca potrà aggiustare la LGDmkt per tener conto di tale differenza.

Si noti che in questo calcolo non vengono considerate forme specifiche di attenuazione del rischio.

2c. Coperture ammesse

2c.1 Con riferimento al trattamento delle operazioni interne e al VaR per il rischio di CVA, si teme che se un'unità soggetta al rischio di CVA acquisti protezione da un'altra unità (anch'essa interna alla banca) esposta verso l'esterno tale protezione non venga riconosciuta sebbene il VaR per il rischio di CVA sia nullo (paragrafo 102 nell'allegato 4 dello schema di regolamentazione patrimoniale, introdotto dal paragrafo 99 del documento Basilea 3).

Solo le coperture nei confronti di controparti esterne sono ammesse per l'attenuazione del rischio di CVA. Le coperture ottenute unicamente da unità interne non possono essere utilizzate a tal fine.

2c.2 Con riferimento al paragrafo 99 del documento Basilea 3, che introduce il nuovo paragrafo 103 nell'allegato 4 dello schema di regolamentazione patrimoniale: 1) può essere considerato idoneo come copertura un CDS riferito indirettamente a una controparte (riferito ad esempio a un soggetto collegato)? 2) è possibile avere conferma dell'inclusione dei soggetti sovrani nel calcolo del requisito patrimoniale a fronte del rischio di CVA e della possibilità di utilizzare come copertura i CDS sovrani?

Nessuno strumento i cui pagamenti dipendano da un'insolvenza incrociata (ad esempio, la copertura di un soggetto collegato mediante un CDS sull'entità di riferimento, attivabile in base ad eventi relativi all'entità di riferimento) è considerato idoneo ai fini della copertura del rischio di CVA.

Laddove gli eventi creditizi del contratto CDS non contemplino la ristrutturazione, ai fini del calcolo del requisito patrimoniale avanzato per il rischio di CVA il CDS sarà riconosciuto nell'ambito del VaR per i rischi di mercato. Ai fini del requisito standardizzato per il rischio di CVA, il riconoscimento della copertura tramite CDS avverrà in base al metodo di misurazione standardizzato nell'ambito dello schema per i rischi di mercato.

Il Comitato conferma che i soggetti sovrani sono considerati ai fini del requisito patrimoniale CVA e che i CDS su soggetti sovrani rappresentano coperture idonee.

2c.3 Con riferimento al paragrafo 99 del documento Basilea 3, che introduce il paragrafo 98 nell'allegato 4 dello schema di regolamentazione patrimoniale, è corretto affermare che l'attenuazione del rischio disponibile per i profili di esposizione attesa rimane invariata? Nello specifico, è corretto ritenere che nel requisito patrimoniale CVA sono utilizzati i valori dell'esposizione

post-attenuazione del rischio, mentre ai fini del requisito CVA è altresì considerata, per il tramite delle coperture CVA, l'attenuazione addizionale del rischio effettuata successivamente a eventuali attenuazioni del rischio disponibili ai fini dell'esposizione attesa?

L'esposizione attesa (EE) o l'esposizione al momento dell'insolvenza (EAD) utilizzate come input nel calcolo del requisito patrimoniale standardizzato per il rischio di CVA non devono essere state sottoposte ad alcun aggiustamento derivante dalla protezione creditizia che una banca intende includere fra le coperture ammesse nel calcolo del requisito patrimoniale a fronte del rischio di CVA (cfr. il documento di Basilea 3, allegato 4, paragrafi 102-103). Tuttavia, è possibile continuare a impiegare altre forme di attenuazione del rischio di credito (ad esempio, garanzie reali e/o compensazione) che riducano gli importi dell'EE o dell'EAD nell'ambito dello schema per il CCR laddove tali EE o EAD rientrino nel calcolo del requisito patrimoniale a fronte del rischio di CVA.

2d. Trattamento delle perdite CVA sostenute

2d.1 Pur riconoscendo che potrebbero esservi cambiamenti riguardo al trattamento patrimoniale delle perdite CVA sostenute, è corretto ritenere che la riduzione dell'EAD in base alla perdita CVA sostenuta si estende al calcolo degli importi delle perdite attese per le banche che applicano le ponderazioni di rischio IRB? In tal caso, occorrerebbe modificare altri paragrafi del documento Basilea 2 (ad esempio, il paragrafo 375) che non sembrano essere stati modificati in base agli emendamenti già contenuti nel documento Basilea 3 (paragrafo 99, che introduce un nuovo paragrafo dopo il paragrafo 9 nell'allegato 4).

Il Comitato può confermare che i cambiamenti nel calcolo dei requisiti patrimoniali a fronte del rischio di CVA e del rischio di insolvenza saranno delucidati in modo da far riferimento alla deduzione patrimoniale per perdite attese, nonché alle attività ponderate per il rischio?

Il Comitato conferma che, sulla scorta dello studio di impatto quantitativo effettuato dopo la pubblicazione di Basilea 3, le perdite CVA sostenute saranno ammesse a riduzione dell'EAD nel calcolo del capitale a fronte del rischio di insolvenza.

Le perdite CVA sostenute non potranno essere considerate come accantonamenti ammessi in base al paragrafo 43 dello schema di regolamentazione patrimoniale. Le banche che attualmente riconoscono le perdite per CVA fra gli accantonamenti generici a fronte delle perdite attese nell'ambito del sistema IRB dovrebbero smettere di farlo.

Ciò nonostante, le perdite attese (EL) possono essere calcolate sulla base di una "EAD in essere" ridotta che rifletta le perdite CVA sostenute (cfr. il documento di Basilea 3, nuovo paragrafo inserito dopo il paragrafo 9 nell'allegato 4). Nel caso dei derivati, le EL saranno calcolate come $PD \cdot LGD \cdot (EAD \text{ in essere})$.

3. Moltiplicatore del parametro di correlazione

3.1 Il CBVB può chiarire la definizione di istituzioni finanziarie non regolamentate (paragrafo 102 del documento di Basilea 3)? Sono compresi i fondi monetari "reali" come i fondi comuni e i fondi pensione che, in alcuni casi, sono

regolamentati ma non “[vigilati] da un’autorità che impone requisiti prudenziali coerenti con gli standard internazionali”?

Ai soli fini dell’applicazione del metodo IRB nel paragrafo 272 dello schema di regolamentazione patrimoniale (paragrafo 102 del documento di Basilea 3), le “istituzioni finanziarie non regolamentate” possono includere istituzioni finanziarie o fondi leveraged non sottoposti a regolamentazione prudenziale in materia di solvibilità.

4. Altre domande

4.1 Il testo di Basilea 2 definisce i requisiti operativi per i derivati su crediti. Nello specifico, le condizioni presentate nel paragrafo 191 f) prevedono che, affinché un derivato su crediti possa essere riconosciuto, deve essere chiaramente possibile identificare le parti cui spetta di accertare se sia intervenuto un evento creditizio (c.d. “Determinations Committee”); tale accertamento non deve competere esclusivamente al venditore della protezione; l’acquirente della protezione deve avere il diritto o la capacità di informare il fornitore della stessa circa il verificarsi dell’evento. Alla luce della recente firma del Big Bang Protocol da parte di tutti gli operatori del settore dei derivati su crediti, può il Comitato chiarire se e come tale protocollo influirà sul riconoscimento dei derivati su crediti?

I derivati su crediti nell’ambito del Big Bang Protocol potranno comunque essere riconosciuti. Le condizioni specificate nel paragrafo 191 continuano infatti a essere soddisfatte, poiché:

- l’acquirente della protezione ha il diritto o la capacità di richiedere che si pronunci il Determinations Committee, per cui non risulta impotente; e
- il Determinations Committee è indipendente dal venditore della protezione.

Ciò significa che i ruoli e le parti sono chiaramente definiti nel protocollo, e l’accertamento di un evento creditizio non compete esclusivamente al venditore della protezione.

4.2 Il paragrafo 145 di Basilea 2 presenta l’elenco delle garanzie reali di natura finanziaria idonee, fra cui figura l’oro, con uno scarto prudenziale del 15% in base al paragrafo 151. L’oro non figura tuttavia nella versione rivista del paragrafo 151 contenuta in Basilea 3.

Il paragrafo 145 non è stato modificato da Basilea 3, per cui l’oro continua a essere considerato una garanzia idonea. Il fatto che l’oro non figuri più nel paragrafo 151 è dovuto a una svista. L’oro costituisce ancora una garanzia reale idonea e mantiene lo scarto prudenziale del 15%.